CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DA PARTE DI DASSI srl

(società facente parte del gruppo Pfannenberg)

con sede in Via La Bionda, 13 – 43036 Fidenza (PR) P.IVA 01658940349

1. Applicazione delle presenti condizioni

1.1 Le presenti condizioni generali -di seguito indicate come "**Condizioni"-** devono automaticamente applicarsi a tutte le eventuali cessioni di beni e/o servizi a favore di Dassi srl – di seguito indicate come "**Contratti" o "Contratto"**– da parte di qualsiasi cedente (salvo quanto stabilito al punto 1.2), di seguito indicato come "**Fornitore**". Le Condizioni faranno, di diritto ed automaticamente, parte di ogni eventuale Contratto tra Cliente e Fornitore (incluse successive modifiche, integrazioni ecc.), indipendentemente dal fatto che le parti le abbiano, o meno, richiamate.

Dassi srl verrà oltre indicata come "**Cliente".**

1.2 a. Il Cliente intende concludere ogni eventuale Contratto esclusivamente alle Condizioni;

b. Pertanto eventuali condizioni di contratto, generali o particolari, in uso al Fornitore o comunque da questi provenienti, anche se di terze parti, di seguito indicate collettivamente come "**Condizioni Fornitore**", non saranno in alcun caso applicabili al Contratto tra Cliente e Fornitore né opponibili al Cliente ed il Contratto rimarrà regolato solo dalle Condizioni, salvo che le diverse pattuizioni non vengano espressamente e specificamente approvate per iscritto dal Cliente con precisazione esplicita della deroga alle Condizioni e fermo quanto stabilito al successivi alinea della presente clausola 1. Ad esempio, il contratto rimarrà regolato solo dalle Condizioni qualora le suddette Condizioni Fornitore confliggano con le Condizioni, o vi deroghino o le integrino o siano in qualsiasi modo richiamate in documenti scambiati tra le parti o qualora le Condizioni Fornitore siano pubblicate sul sito internet del Fornitore o siano apposte su documenti (ad esempio offerta o scritti successivi) trasmessi al Cliente, indipendentemente dall'assenza di riserve o rifiuti del Cliente o dall'accettazione da parte di questi dei beni o servizi o da qualsiasi altro comportamento.

1.3 Qualora Cliente e Fornitore sottoscrivano un qualsiasi Contratto con previsioni diverse da quelle delle Condizioni- inclusi ad esempio, modifiche, integrazioni, accordi accessori, quadro, aventi ad oggetto più cessioni od una cessione di singolo bene o servizio - di seguito indicato come "**Contratto Particolare",** il rapporto tra gli stessi sarà disciplinato dal Contratto Particolare nelle parti più specifiche rispetto alle Condizioni, che invece si applicheranno quanto a tutti gli altri aspetti del rapporto e diverranno parte integrante del Contratto Particolare.

1.4 Quanto stabilito all'alinea precedente della presente clausola vale solo in caso di Contratto Particolare scritto, applicandosi, in difetto di tale forma, la regola generale di cui al precedente alinea 1.2.

1.5 La forma scritta è necessaria a pena di invalidità ed inefficacia di esso e costituirà l'unica modalità di prova in tutti i casi in cui tale forma è richiamata nella presente clausola 1 e nelle Condizioni o nel Contratto Particolare nonchè quanto a tutte le comunicazioni e dichiarazioni, di qualsiasi contenuto, del Fornitore.

2. ORDINE DI ACQUISTO – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

2.1 Ogni offerta e stima di costi o preventivo o elaborato (anche se tecnico) o documento a questi analogo proveniente dal Fornitore si intenderanno da questi forniti a titolo del tutto gratuito.

2.2 Il Fornitore potrà consegnare un bene o fornire un servizio a favore del Cliente esclusivamente dopo avere ricevuto il relativo ordine del Cliente medesimo e conformemente a tale ordine.

2.3 a. L'ordine di acquisto del Cliente sarà efficace e vincolante per questi solo se scritto su supporto cartaceo o allegato in formato pdf ad e-mail o, in caso di ordine d'acquisto effettuato verbalmente, via telefono o altri mezzi di comunicazione, se debitamente confermati su supporto cartaceo o con indicazione del numero dell'ordine. L'ordine di acquisto generato tramite apparati automatizzati, e quindi privi del nominativo di chi firma, deve considerarsi ordine scritto purchè provenga dal Cliente tramite il sistema informatico di generazione di tali ordini in uso al Cliente medesimo.

b. Inoltre, l'ordine sarà efficace e vincolante per il Cliente solo qualora esprima espressamente e definitivamente la volontà di acquistare; non rilevano ad obbligare il Cliente - e neppure a fondare responsabilità precontrattuale di questi o a creare aspettativa del Fornitore-, documenti diversi del Cliente, quali richieste -anche di offerta-, disegni, specifiche o elaborati, o trattative in qualsiasi fase. Anche, ad esempio, il mancato riscontro da parte del Cliente ad offerte, richieste, dichiarazioni o comunque comunicazioni di ogni tipo e contenuto del Fornitore non avrà alcun significato e quindi non potrà in nessun caso costituire -o essere interpretato come- accettazione o consenso o acquiescenza tranne che ciò sia espressamente previsto da valido Contratto Particolare.

2.4 Qualora un ordine di acquisto contenga errori riconoscibili di qualsiasi tipo o errori di scritturazione o di calcolo, esso rimarrà inefficace e non sarà vincolante per il Cliente.

2.5 Il Contratto si intende concluso al momento e nel luogo di spedizione dell'ordine di acquisto di cui sopra da parte del Cliente.

2.6 a. Fermo restando quanto all'alinea 2.5, il Fornitore dovrà, quanto prima e comunque entro e non oltre il termine essenziale di tre giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine di acquisto del Cliente, emettere e far pervenire al Cliente medesimo una conferma di ricezione di tale ordine, ribadendo espressamente la data di consegna del bene e/o di fornitura del servizio previsti nell'ordine.

b. Fermo restando che eventuali difformità della conferma rispetto all'ordine rimarranno prive di effetto -salvo previo accordo specifico e scritto come in precedenza stabilito-, qualora le parti abbiano concluso un Contratto Particolare che preveda consegne future a richiesta del Cliente l'ordine del Cliente si intende vincolante per il Fornitore se questi non avanzi obiezioni fondate sul detto Contratto Particolare entro e non oltre il termine essenziale di tre giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine.

2.7 a. Qualora durante l'esecuzione del Contratto emerga la necessità di sostituire o modificare il bene oggetto di ordine di acquisto o di discostarsi dalle specifiche eventualmente concordate tra le parti, il Fornitore dovrà informarne immediatamente il Cliente. In tal caso il Cliente dovrà comunicare al Fornitore se intenda apportare modifiche all'ordine inviato e quali. Qualora tali modifiche comportino per il Fornitore costi imprevisti ed ulteriori oppure la diminuzione dei costi, le parti discuteranno l'adeguamento del prezzo.

b. Nel caso di cui al punto a del presente alinea 2.7,qualora non si pervenga ad accordo entro trenta giorni dalla comunicazione del Cliente o qualora il Cliente non richieda modifiche dell'ordine, il Contratto si risolverà di diritto per fatto e colpa del Fornitore, fermo restando che tale imputabilità al Fornitore non sussisterà qualora la necessità di sostituzione o scostamento dalle specifiche sia stata determinata da forza maggiore o caso fortuito.

3. CONSEGNA

3.1 Il Fornitore dovrà effettuare la consegna dei beni e la materiale fornitura dei servizi -di seguito anche collettivamente "**Consegna**"- in conformità ad ogni indicazione dell'ordine del Cliente, inclusi, ad esempio, gli aspetti della corrispondenza della prestazione a quella di cui all'ordine, dello scopo della fornitura e dei termini.

3.2 a. I singoli termini di Consegna indicati nell'ordine sono essenziali ai fini della esecuzione del Contratto.

b. La Consegna dovrà avvenire secondo DPU Incoterms® 2020.

3.3 Fermi restando gli obblighi e responsabilità di cui alle Condizioni, il Fornitore, qualora preveda l'impossibilità di rispettare la data di Consegna, dovrà darne comunicazione ed indicare le relative ragioni per iscritto e prima possibile.

3.4 In caso di qualsiasi ritardo nella Consegna, il Contratto si risolverà di diritto per fatto e colpa del Fornitore.

3.5 a. In caso di qualsiasi ritardo nella Consegna ed indipendentemente dal fatto che il Cliente abbia fatto valere la risoluzione di diritto di cui sopra, il Fornitore sarà tenuto a versare al Cliente, a titolo di penale, importo pari a percentuale del 0.5% del prezzo (al netto di IVA) del bene o servizio oggetto dell'ordine, salvi il diritto del Cliente al maggior danno nonché ogni ulteriore diritto ed azione.

b. L'accettazione di una Consegna in ritardo, così come la mancata richiesta del Cliente della somma dovutagli a titolo di penale, o qualsiasi altra condotta non costituiranno rinunzia a diritto od azione di sorta del Cliente, inclusi, ad esempio, quelli inerenti la penale medesima.

3.6 a. Il Fornitore potrà effettuare la Consegna prima del termine concordato solo previa autorizzazione scritta del Cliente, in difetto della quale il Cliente avrà diritto di rifiutare la Consegna.

b. In caso di Consegna precedente il relativo termine in assenza del consenso di cui sopra, il Cliente avrà altresì diritto, a propria insindacabile scelta, di far recapitare i beni al Fornitore oppure di immagazzinare, presso di sé o presso terzi, i beni; in tutti i detti casi rimarrà in capo in capo al Fornitore ogni inerente rischio (perimento, danneggiamento, furto ecc.) e spesa (incluse ad esempio, spese per la consegna alla data concordata nel Contratto); in caso di immagazzinamento presso il Cliente, la consegna di intenderà effettuata alla data concordata nel Contratto, mentre, in caso di immagazzinamento presso terzi il Fornitore dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla consegna alla detta data concordata.

3.7 Anche dopo la conclusione del Contratto il Cliente ha diritto al cambio o alla modifica dei beni e/dei servizi oggetto del Contratto medesimo così come del termine di Consegna - di seguito tutti congiuntamente e singolarmente indicati come "**Modifiche**"- nei limiti della ragionevolezza e tenendo conto degli interessi di ciascuna parte; in particolare, le parti dovranno tenere conto, secondo ragionevolezza, delle conseguenze, per ciascuna di

esse, delle Modifiche, innanzitutto ed particolare quanto all'aumento o diminuzione dei costi nonché quanto agli effetti sui termini di Consegna. Qualora le Modifiche comportino un incremento del Prezzo o un prolungamento del termine di Consegna, il Fornitore, non appena ricevuta la comunicazione della richiesta del Cliente, dovrà subito informare il Cliente medesimo, per iscritto, dell'ammontare dell'incremento o del prolungamento e delle relative ragioni. La Modifica e le relative condizioni si intenderanno concordate tra le parti se e quando il Cliente invii al Fornitore per iscritto la espressa e chiara correzione del precedente ordine in conformità alla detta Modifica: si applicano a tale modifica dell'ordine le clausole delle Condizioni relative all'ordine di acquisto.

3.8 Il Fornitore dovrà fornire al Cliente, insieme ai beni e senza alcun incremento del Prezzo, gli imballi idonei ed i necessari strumenti di protezione dei beni medesimi secondo la miglior qualità e tecnica, la prova della loro origine e, in tutti i linguaggi dei paesi U.E., le istruzioni di conservazione, di assemblaggio, montaggio e di utilizzo nonché la scheda di sicurezza redatti secondo le normative applicabili - inclusa, ad esempio, quella del luogo di destinazione del Bene o servizio- e la documentazione necessaria alla manutenzione e riparazione.

3.9 Sono vietate Consegne parziali o per quantità diverse da quelle stabilite dal Contratto, salvo diverso accordo scritto tra le parti; il Cliente ha comunque il diritto di accettare tali consegne e, qualora ciò avvenga, avrà inoltre diritto al pagamento, da parte del Fornitore, dell'importo di euro 40,00 per ciascuna di dette Consegne, a titolo di penale e salvo il maggior danno, salvo che il Fornitore medesimo non dimostri che tali consegne non hanno determinato per il Cliente alcuna spesa o costo significativamente superiore a quelle determinate dalle consegne conformi a Contratto.

3.10 Oltre che a quanto previsto dall' Incoterms® 2020 DPU di cui alla suestesa clausola 3.2., il Fornitore sarà tenuto a provvedere a propria cura e spese allo sdoganamento ed ad ogni pratica di importazione nel paese e luogo di consegna concordati, al nolo al porto di imbarco e ad ogni altro costo inerente la consegna dei beni: tali obblighi hanno ad oggetto, ad esempio, tutte le formalità vigenti nel paese ove viene effettuata l'importazione, quali, ad esempio, autorizzazione/licenza di importazione, sicurezza all'importazione, ispezioni dei beni precedenti il caricamento ed ogni altro permesso ufficiale.

3.11 a. Salva preventiva e specifica autorizzazione scritta del Cliente, è vietato al Fornitore trasferire a terzi, in tutto od in parte, il Contratto, le obbligazioni, gli obblighi e/o i diritti dal Contratto derivanti, così come è vietato al Fornitore-, affidare a terzi l'esecuzione del Contratto o comunque utilizzare terzi ai fini di tale esecuzione, in tutto od in parte ed in virtù di qualsiasi rapporto negoziale. Per terzo si intende qualunque soggetto diverso dal Fornitore, inclusi ad esempio, soggetti affiliati, controllati o controllanti del Fornitore o qualsiasi soggetto correlato o collegato a questi o al Fornitore in qualunque modo e misura.

b. Fermi i detti divieti di cui sopra, essi si applicheranno comunque al terzo acquirente a qualsiasi titolo di Contratto, obbligazioni, obblighi, diritti, ed il Fornitore dovrà provvedere ad assicurare il rispetto di tali divieti.

3.12 a. Il Fornitore deve far sì che il bene e il servizio oggetto del Contratto siano conformi alle specifiche tecniche del Cliente anche tramite idonei test ripetuti periodicamente nonché ogniqualvolta le circostanze, comunque, lo consiglino o lo rendano necessario; inoltre dovrà documentare tali test e relativi risultati nonché conservarli, insieme ai connessi documenti, per almeno dieci anni dallo svolgimento dei test medesimi.

b. Il Cliente, previo preavviso, ha diritto di accedere a detti documenti durante l'orario di lavoro del Fornitore e di ottenere da questi le relative copie.

3.13 Salvi diversi accordi scritti tra le parti, il Fornitore dovrà apporre il proprio marchio ai beni forniti in modo che essi possano essere identificati in modo permanente quali prodotti del Fornitore.

4. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO, SPEDIZIONE, DOCUMENTAZIONE, IMBALLO

4.1 È ad esclusivo carico del Fornitore ogni rischio per i beni - inclusi ad esempio quello di perdita accidentale, perimento, deterioramento, danneggiamento anche accidentali o furto- fino alla avvenuta consegna in conformità alle suestese clausole 0 (DPU Incoterms® 2020) e 3.10. Qualora il Fornitore sia tenuto a installare o assemblare beni o a fornire i servizi presso il Cliente o altro luogo da questi indicato, il rischio di cui sopra si trasferirà al Cliente solo dopo che i beni e i servizi predisposti, al termine di tali attività del Fornitore, siano conformi al dovuto e pronti per l'utilizzo nonché dopo l'accettazione piena da parte del Cliente.

4.2 Il Fornitore dovrà preannunziare ciascuna Consegna al Cliente con un avviso di spedizione, che dovrà pervenire al Cliente medesimo al più tardi, quando la spedizione verrà posta in essere

4.3 a. Ogni comunicazione tra Cliente e Fornitore ed ogni fattura e documento relativi alla spedizione dovrà necessariamente indicare il numero dell'ordine del Cliente cui si riferisce. In aggiunta, il Fornitore dovrà consegnare, insieme ai beni e con riferimento ad essi, una bolla di consegna – o documento analogo previsto dalle normative applicabili- contenente la data di emissione di essa e di spedizione dei beni, i numeri degli ordini ed i codici dei beni e, la lista dei lotti di produzione, la descrizione dei beni, le relative quantità e il peso. La mancanza anche ad una sola delle singole indicazioni elencate alla presente clausola costituisce inadempimento grave rispetto al Contratto e fonte di danno per il Cliente, che il Fornitore dovrà risarcire salvo che non dimostri che la mancanza non è, neppure in parte o indirettamente, dipesa dal Fornitore medesimo.

b. Il Cliente, salvi ogni suo diritto ed azione, andrà esente da ogni responsabilità in caso di qualsiasi ritardo nel processare la Consegna e/o nel pagamento derivante, qualora esso dipenda, anche in parte indirettamente, dell'assenza o incompletezza dei detti bolla di consegna o documento analogo.

4.4 Il Fornitore dovrà rispettare con massima diligenza le disposizioni applicabili relative al trasporto, incluse tra l'altro quelle relative ai beni pericolosi che dovranno essere dal Fornitore stesso tempestivamente contraddistinti in modo inequivocabile come tali.

4.5 Il Fornitore dovrà rispettare, nella spedizione dei beni, i requisiti stabiliti nell'ordine di acquisto e dovrà imballare i beni medesimi secondo le regole di imballo del gruppo Pfannenberg, nonché, comunque, in modo da evitare ogni danno e da preservare l'integrità nonché qualità del bene nonché la sua conformità a quanto concordato. Il Fornitore dovrà altresì evitare materiali di imballo superflui; dovrà inoltre utilizzare solo materiali ecologici e riciclabili nei limiti in cui ciò non comporti violazione degli altri obblighi relativi a spedizione, trasporto e Consegna e non determini un considerevole ed irragionevole incremento dei costi per il Fornitore. Il Cliente ha diritto di restituire l'imballo al Fornitore a spese di questi o di riciclarlo o comunque disporne, a scelta libera del Cliente stesso.

4.6 Qualora il Fornitore si renda inadempiente ad uno degli obblighi stabiliti dalla presente clausola 4 il Contratto cui si riferisce l'inadempimento e gli altri Contratti conclusi tra le parti, verranno risolti di diritto per fatto e colpa del Fornitore ed il Cliente, relativamente ai Contratti per cessione di beni, sarà libero di decidere se la risoluzione avrà effetto dal momento della risoluzione o dalla conclusione del Contratto, mentre, relativamente ai

Contratti di fornitura di servizi l'effetto coinciderà con la relativa comunicazione da parte del Cliente al Fornitore; in ogni caso rimangono fermi ogni diritto ed azione del Cliente stesso nei confronti del Fornitore, inclusi, ad esempio, quelli relativi al risarcimento dei danni tutti subiti dal Cliente, direttamente od indirettamente, compresi, tra l'altro, quelli derivanti da qualsiasi pretesa o contestazione di terzi verso il Cliente comunque legati all'inadempimento del Fornitore.

5. CONFORMITA' ALLA NORMATIVA E GARANZIA

5.1 a. Il Fornitore deve consegnare beni immessi sul mercato in piena conformità ad ogni normativa ad essi applicabile in qualsiasi momento, conformi sotto ogni aspetto ad ogni normativa ad essi applicabile -ad esempio, in materia di attrezzature elettromagnetiche, nonché elettriche ed elettroniche, alla Direttiva Europea 2011/65/EU (RoHS) e relative applicabili norme di recepimento nazionale sulle restrizioni d'uso di alcune sostanze pericolose- e funzionanti in conformità a tali normative: tutte le suddette conformità riguardano anche le norme a qualsiasi titolo applicabili in qualsiasi momento al Cliente ed il Fornitore dovrà, a proprie spese, procurare al Cliente tutto quanto necessario a tal fine.

b. Il riferimento, nelle presenti Condizioni, a normativa, deve intendersi come comprensivo di ogni fonte applicabile, di diritto interno e non, nonché di qualsiasi livello nella gerarchia delle fonti.

5.2 a. Tra l'altro, il Fornitore deve apporre ai beni oggetto di Contratto il marchio di produttore e gli altri marchi o segni stabiliti dalle normative applicabili (incluso, ad esempio, marchio CE) e secondo le specifiche del Cliente. I marchi devono essere apposti dal Fornitore in modo da essere visibili, indelebili, leggibili ed inamovibili sul bene o sulla targhetta inseparabilmente apposta sul bene.

b. Il Fornitore, qualora fornisca attrezzature elettriche o elettroniche o collegate a una o entrambe queste, inclusi ad esempio cavi e pezzi di ricambio- deve far pervenire al Cliente precedentemente alla prima consegna dei beni oggetto di Contratto una dichiarazione scritta di conformità al RoHS di detti beni, dovrà altresì indicare tale conformità RoHS sull'imballo di essi e dovrà confermare nel documento di consegna tale conformità con la dichiarazione "*conforme a RoHS / RoHS compliant".* Inoltre il Fornitore, qualora nel termine di durata della garanzia la dichiarazione dovesse per qualsiasi ragione rivelarsi o divenire non veritiera o certa, dovrà comunicare immediatamente ciò per iscritto al Cliente, senza che l'adempimento a tale obbligo pregiudichi diritti ed azioni di questi.

5.3 a. Fermi ogni diritto ed azione del Cliente, la conformità rispetto ai valori consentiti dalle normative di cui alla presente clausola 5 deve essere attestata, da prima della consegna, da un'analisi interna del Fornitore o da un'analisi di un laboratorio esterno qualificato incaricato dal Fornitore di verificare detta conformità. Il Fornitore dovrà consegnare tale analisi al Cliente, a richiesta di questi, tramite invio all'indirizzo Dassi srl – Via La Bionda, 13 – 43036 Fidenza (PR) – attenzione Ufficio Acquisti - oppure tramite posta elettronica all'indirizzo buy@dassi.it, salva diversa indicazione nella richiesta. Il ricevimento dell'analisi da parte del Cliente non costituirà accettazione del bene o limitazione di diritto di sorta del Cliente.

b. Il Fornitore deve consegnare beni conformi a quanto stabilito dal Regolamento del Consiglio Europeo n.1907/2006 sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni delle sostanze chimiche (di seguito "**REACH**"). A richiesta del Cliente, il Fornitore dovrà fornire, al più tardi al momento della Consegna , il documento in lingua italiana e inglese aggiornato e completo, contenente i dati di sicurezza nonché corrispondente a quanto stabilito da REACH e secondo il relativo articolo 31.1., 31.2,

31.3., documento di seguito indicato come "**Scheda di sicurezza REACH)**. Il Fornitore dovrà trasmettere al Cliente una nuova Scheda di sicurezza REACH in ogni caso di modifica delle disposizioni normative applicabili. La Scheda di sicurezza REACH, in ogni caso, dovrà venire inviata, in forma elettronica o cartacea, anche all'indirizzo Dassi srl – Via La Bionda, 13 – 43036 Fidenza (PR) – attenzione Ufficio Acquisti – oppure tramite posta elettronica all'indirizzo buy@dassi.it. La disponibilità della Scheda di sicurezza REACH -come di qualsiasi altro documento per il quale le Condizioni prevedano la consegna (anche eventuale)- sul sito del Fornitore, o comunque la consegna al di fuori di quanto sopra stabilito non costituirà in alcun modo adempimento agli obblighi del Fornitore o prova di esso.

c. Il Fornitore deve consegnare beni che non contengano alcuna sostanza ad alta problematicità (c.d."*very high concern*") -nel significato del REACH- in concentrazione superiore a percentuale del 0.1% del peso.

d. Qualora, malgrado quanto sopra, il Fornitore fornisca prodotti che contengano sostanze ad altissima problematicità una o più delle quali siano presenti in concentrazione - in termini di peso rispetto al peso del bene- superiore alla percentuale del 0.1% e che rispettino i criteri di cui all'art 57 REACH e siano stati incluse nell'allegato XIV (lista delle candidate all'autorizzazione) e/ siano state identificate in conformità all'art 19 REACH (lista delle candidate), il Fornitore dovrà trasmettere informazioni circa il nome della sostanza, il relativo numero secondo il C.A.S. (Chemical Abstract Service), la concentrazione della sostanza nel prodotto e l'uso sicuro di esso entro il termine di 45 giorni come stabilito dall'art. 33 REACH. Il Fornitore dovrà inviare tali informazioni all'indirizzo Dassi srl – Via La Bionda, 13 – 43036 Fidenza (PR) – attenzione Ufficio Acquisti – oppure tramite posta elettronica all'indirizzo buy@dassi.it.

5.4 Qualora il Fornitore non adempia anche ad uno solo degli obblighi stabiliti ai precedenti alinea della presente clausola 5 o all'alinea successivo, il Contratto cui si riferisce l'inadempimento e gli altri Contratti conclusi tra le parti, verranno risolti di diritto per fatto e colpa del Fornitore ed il Cliente, relativamente ai Contratti per cessione di beni, sarà libero di decidere se la risoluzione avrà effetto dal momento della risoluzione o dalla conclusione del Contratto, mentre, relativamente ai Contratti di fornitura di servizi l'effetto coinciderà con la relativa comunicazione da parte del Cliente al Fornitore; in ogni caso rimangono fermi ogni diritto ed azione del Cliente stesso nei confronti del Fornitore, inclusi, ad esempio, quelli relativi al risarcimento dei danni tutti subiti dal Cliente, direttamente od indirettamente, compresi, tra l'altro, quelli derivanti da qualsiasi pretesa o contestazione di terzi verso il Cliente comunque legati all'inadempimento del Fornitore.

5.5 Il Fornitore garantisce quanto stabilito agli alinea da 5.1.a 5.3 della presente clausola per la durata di dieci anni dalla consegna o per quella maggiore prevista dalla normativa U.E., del paese del Fornitore o del Cliente (e precisamente da quella tra le tre che preveda o consenta la durata più lunga).
In ogni caso l'obbligo di garanzia del Fornitore ricorre in qualsiasi momento qualora al Cliente, anche dopo la scadenza del termine di cui sopra, vengano rivolte pretese di terzi (quali ad esempio acquirenti dal Cliente o da acquirenti di questi, consumatori e non) o azioni giudiziarie o amministrative con riferimento ai beni e/o ai prodotti in cui questi sono stati incorporati.

6. PREZZI, TERMINI DI PAGAMENTO, COMPENSAZIONE, DIRITTO DI RITENZIONE

6.1 I prezzi dei beni e servizi sono quelli indicati nell'ordine del Cliente: di seguito tali prezzi, con le specificazioni di cui al presente alinea, verranno indicati come "**Prezzo"**. Tranne diverso accordo scritto tra le parti, il Prezzo è onnicomprensivo, comprendendo tra l'altro

quanto previsto da DPU Incoterms® 2020, l'imballo e gli esborsi legati all'importazione oltre a tutto quanto stabilito dalle Condizioni. Il Prezzo è da intendersi al netto dell'imposta sul valore aggiunto, da determinarsi secondo le norme nel caso applicabili.

6.2 Il Fornitore dovrà emettere fatture corrispondenti ai requisiti di legge e stabiliti nell'ordine, contenenti i dati relativi all'ordine medesimo (numero e data nonché prezzo), il numero dei beni cui la fattura si riferisce, il lotto e il numero del documento di Consegna. In assenza di tali indicazioni la fattura si intenderà senz'altro non ricevuta dal Cliente. Le copie delle fatture dovranno contenere la precisazione che si tratta di duplicato. Salvo diverso accordo scritto, ogni fattura dovrà essere emessa in euro nonché in formato elettronico secondo la normativa italiana

6.3 a. Il Pagamento del Prezzo avverrà tramite ricevuta bancaria o bonifico bancario irrevocabile; esso, salvi diversi accordi scritti, verrà effettuato, una volta avvenute la consegna ed accettazione dei beni nonché la ricezione della fattura da parte del Cliente, entro 90 giorni dalla fine del mese di emissione della fattura oppure, trattandosi di servizi, entro 60 giorni dalla fine del mese di emissione della fattura.

b. In ogni caso di consegna di beni difettosi o comunque non conformi al Contratto il Cliente, salvi ogni altro diritto ed azione, avrà senz'altro diritto di sospendere il pagamento quantomeno fino al totale adempimento da parte del Fornitore all'obbligo di consegnare beni esenti da difetti e conformi al dovuto, fermo restando che il Cliente non accetterà sconti, ribassi o comunque riduzioni del Prezzo in luogo di detto adempimento.

c. Nei casi in cui il Fornitore sia tenuto, per normativa applicabile o Contratto a procurare test sui materiali, relazioni/rapporti su ispezioni, documenti inerenti la qualità, o qualsiasi altro documento, la consegna di tutti questi documenti costituisce ulteriore requisito di adempimento del Fornitore e condizione dell'accettazione dei beni, indipendentemente, ad esempio, dalla rilevazione o meno di tale assenza al momento dell'arrivo dei beni o dal fatto che l'accettazione sia intervenuta.

d. Qualora i beni vengano consegnati in anticipo, il termine per il pagamento decorrerà comunque dalla data originariamente prevista per la consegna.

6.4 In nessun caso il Cliente potrà ritenersi in ritardo nel pagamento prima che gli sia pervenuto un sollecito scritto da parte del Fornitore.

6.5 a. Il Fornitore dovrà trasferire al Cliente la proprietà piena dei beni, liberi da ogni pegno, privilegio, garanzia di sorta, pignoramento o comunque peso od onere al momento della consegna o al più tardi dell'avvenuto pagamento. È vietato e comunque invalido ogni diritto di ritenzione e/o riserva di proprietà a favore del Fornitore, indipendentemente, ad esempio, dall'esistenza di formalità atte per legge a rendere opponibili a terzi detti diritti e riserve.

b. In ogni caso, incluso anche quello di inadempimento al suesteso punto 6.5.a., ogni pagamento dovuto dal Cliente potrà da questi venire effettuato al Fornitore con efficacia liberatoria anche del bene ed il Fornitore, ferme tra l'altro le responsabilità per detto inadempimento, dovrà, tra l'altro, procurare con apposita preventiva pattuizione con il terzo tale efficacia nonché tenere il Cliente indenne e manlevato da pretese di questi.

6.6 Il Fornitore potrà opporre in compensazione un proprio credito verso il Cliente solo se detto credito sia stato riconosciuto da sentenza passata in giudicato o sia stato espressamente riconosciuto dal Cliente per iscritto o non sia stato da questi contestato nemmeno extragiudizialmente.

6.7 Qualora il Cliente abbia validamente accettato ai sensi delle Condizioni un diritto di ritenzione, il Fornitore potrà farlo valere solo sulla base di un proprio diritto di credito non contestato nemmeno extragiudizialmente dal Cliente o che sia stato riconosciuto da sentenza passata in giudicato o sia stato espressamente riconosciuto dal Cliente per iscritto.

7. RISOLUZIONE, RECESSO

7.1 Il Cliente ha facoltà di recedere liberamente, ed in qualsiasi momento, dal Contratto che abbia oggetto diverso dalla cessione di beni con un preavviso di giorni dieci.

7.2 Qualsiasi Contratto si risolve di diritto e/o il Cliente può recedere da esso per giusta causa nei seguenti casi, che non sono esaustivi dei casi di giusta causa di recesso o inadempimento idoneo a determinare la risoluzione per fatto e colpa del Fornitore:

i) il Fornitore non esegue una prestazione prevista dal Contratto dopo la richiesta scritta del Cliente di esecuzione di essa entro un termine ragionevole,

ii) Il Fornitore viola norme di diritto amministrativo o penale in connessione con l'esecuzione di un Contratto,

iii) Fornitore rifiuta l'esecuzione di una o più prestazioni previste dal Contratto,

iv) l'avvio, a carico o per iniziativa del Fornitore, di una procedura concorsuale o analoga o di qualsiasi forma di definizione, anche informale, dei propri debiti in misura inferiore al totale o, comunque, lo stato di insolvenza del Fornitore o incapacità del patrimonio del Fornitore di far fronte (anche solo temporaneamente) alla situazione debitoria (vedi clausola 7.6).

v) il Fornitore interrompe o sospende le consegne o il servizio senza giusta causa.

7.3 In ogni caso di risoluzione, recesso o comunque cessazione del Contratto per qualsiasi causa, il Fornitore sarà comunque tenuto a trasmettere immediatamente al Cliente ogni documento necessario ed opportuno al fine della prosecuzione del servizio in questione e dell'uso dei beni nonché a restituire al Cliente ogni bene, specifica o comunque documento da questi consegnatogli, senza tenerne copia.

7.4 Fermo quanto in precedenza previsto, rimangono comunque fermi diritti ed azioni di legge in capo al Cliente in tema di risoluzione e recesso.

7.5 Qualora il Contratto cessi per qualsiasi causa, il Cliente, ove ricorra qualsiasi obbligo o responsabilità a titolo di sorta di questi, sarà tenuto esclusivamente a versare il Prezzo del bene o servizio effettivamente ricevuto, salvi tutti i diritti e le azioni del Cliente anche, ad esempio, in relazione alla mancata esecuzione della residua prestazione del Fornitore.

7.6 Il Cliente può revocare l'ordine in qualsiasi momento, in tutto o in parte, finchè la consegna non sia stata effettuata se, in virtù di particolari circostanze, il Cliente stesso non ha più interesse alla consegna, fermo restando il Contratto quanto ai beni già consegnatigli ed ai servizi già accettati.

8. TRASFERIMENTO, PIGNORAMENTO ECC. RISERVA DI PROPRIETÀ

8.1 a. È vietato al Fornitore trasferire ad altro soggetto, per qualsiasi titolo e ragione, il Contratto, così come diritti, obblighi, crediti e pretese allo stesso derivanti dal Contratto medesimo ed è altresì vietata la successione in detti Contratto, diritti, obblighi, crediti e pretese di altro soggetto per qualsiasi titolo e ragione (anche universale), senza il preventivo consenso scritto del Cliente, che non potrà venire negato irragionevolmente.

b. Qualora si verifichi un trasferimento o una successione in violazione di quanto stabilito all'alinea precedente (8.1.a), il Cliente, fermi ogni diritto ed azione, potrà, a propria insindacabile scelta, effettuare a favore del cessionario/ successore il pagamento eventualmente dovuto al Fornitore con effetto liberatorio anche quanto a quest'ultimo.

8.2 Il Fornitore comunicherà al Cliente immediatamente pignoramenti, sequestri o misure analoghe relative ai beni da consegnare al Cliente.

9. FORNITURA DI DOCUMENTI ED ALTRO DA PARTE DEL CLIENTE

9.1 Tutti i campioni, modelli, disegni, piani, progetti, schemi e altri documenti tecnici procurati al Fornitore dal Cliente ai fini della fase di trattativa e/o dell'adempimento al Contratto rimarranno in esclusiva proprietà, anche intellettuale, e comunque oggetto di ogni diritto, del solo Cliente. Anche i modelli, strumenti, campioni, utensili o altri prodotti dal Fornitore a spese del Cliente diverranno di proprietà esclusiva, anche intellettuale, e comunque oggetto di ogni diritto, del solo Cliente al momento del pagamento di essi. Il Fornitore dovrà trattare tutti i documenti, oggetti, idee e concetti di cui sopra – di seguito indicati come "**Proprietà Cliente**"- con massima cura e diligenza e, a propria cura e spese, contraddistinguerli come appartenenti al Cliente, conservarli separatamente dai propri, provvedere a idonea polizza assicurativa relativa a perimento e danni e procurare che essi non vengano sottoposti a pretese, pignoramenti, sequestri e misure analoghe. È vietato al Fornitore produrre, se non per il Cliente, beni o parte di essi utilizzando, anche in parte, la Proprietà Cliente. A richiesta del Cliente, il Fornitore dovrà consegnare la Proprietà Cliente al Cliente medesimo.

9.2 Il Fornitore dovrà restituire la Proprietà Cliente di cui all'alinea precedente senza ritardo dopo la richiesta o, in assenza di specifica richiesta, una volta che l'ordine cui essa si riferisce sia stato eseguito con la consegna.

9.3 Qualsiasi utilizzo o trasformazione di elementi forniti dal Cliente, dovrà venire posto in essere dal Fornitore solo su autorizzazione e per conto del Cliente. Qualora tali elementi vengano utilizzati insieme ad altri elementi non appartenenti al Cliente, ferma la necessità di consenso del Cliente a tal fine, il Cliente acquisirà la contitolarità dei diritti sul nuovo elemento così risultato per la quota corrispondente al rapporto tra valore dell'elemento del Cliente rispetto a quelli degli altri elementi utilizzati, con riferimento al momento dell'utilizzo.

10. GARANZIA, RITARDO, RESPONSABILITÀ

10.1 Le garanzie e la responsabilità in generale sono soggette alla legge laddove non regolate diversamente dal Contratto (incluse le Condizioni) e/o altro apposito accordo scritto tra le parti.

10.2 Il Fornitore garantisce, tra l'altro, che i beni ed i servizi sono privi di difetti, vizi e difformità rispetto al dovuto, corrispondono all'ordine e alle specifiche, sono idonei all'uso e corrispondenti allo stato dell'arte e della tecnica, conformi alle norme e disposizioni

nazionali ed internazionali applicabili, compresi, ad esempio, requisiti e linee guida di pubbliche autorità, soggetti assicuratori della responsabilità dei datori di lavoro e associazioni di categoria. Il Fornitore dovrà, tra l'altro, rispettare le previsioni del REACH e delle altre fonti richiamate nelle Condizioni. Qualora il Fornitore nutra o rilevi un dubbio circa il progetto o il tipo di prestazioni del bene o servizio ordinate dal Cliente, dovrà avvisarne quanto prima il Cliente per iscritto.

10.3 La decadenza del Cliente dall'azione di garanzia, prevista dal codice civile, si verificherà in assenza di avvio di detta azione entro tre anni all'accettazione del bene (trasferimento del rischio) o dall'assemblaggio o uso di esso se successivi; la decadenza è esclusa indipendentemente dal termine trascorso in caso di dolo del Fornitore, in caso di vizi occulti o in caso di utilizzo del bene (conformemente alla sua destinazione) nell'ambito di un assemblaggio qualora il bene abbia concorso a rendere difettosa tale costruzione.

10.4 Compatibilmente con la propria ordinaria attività il Cliente dovrà verificare senza ingiustificato ritardo rispetto alla Consegna e accettazione dei beni che questi corrispondano all'ordine per quantità e tipo nonché l'esistenza di danni esterni visibili verificatisi nel transito.

10.5 Qualora -durante il controllo di cui al precedente alinea o in seguito- il Cliente scopra un vizio dovrà comunicare la scoperta al Fornitore senza ingiustificato ritardo e comunque, nei limiti in cui ciò sia compatibile con l'ordinario corso dell'attività del Cliente stesso oppure entro otto giorni lavorativi se si tratta di vizi apparenti o di quattrodici giorni lavorativi se si tratta di vizi occulti.

10.6 Relativamente a beni ordinati per quantità, tutte le verifiche del Cliente potranno venire svolte a campione e in modo casuale. Qualora tali verifiche mostrino che anche un solo bene non corrisponde ai requisiti di Contratto o di legge il Cliente non sarà tenuto a svolgere ulteriori controlli e avrà diritto di rifiutare la Consegna di tutti i beni. Il rifiuto della consegna non costituirà comunicazione della volontà di risolvere il contratto.

10.7 Qualora il bene presenti vizi, difetti o difformità oggetto di garanzia -di seguito indicati collettivamente come "Vizi" (dicendosi bene "Viziato" quello affetto da essi) il Cliente ha diritto, senza pregiudizio per alcun diritto e azione di legge e Contratto, di ottenere dal Fornitore l'eliminazione di essi o, a scelta del Cliente stesso, che il Fornitore consegni beni privi di Vizi a titolo di adempimento tardivo.

10.8 Rimarranno a carico del Fornitore tutte le spese connesse con la identificazione e correzione dei Vizi, tra le quali, ad esempio, quelle per esame, smontaggio, rimozione, installazione, trasporto, viaggio, mano d'opera, materiali; ciò vale anche se le spese aumentino a seguito del fatto che i beni siano stati portati in un luogo diverso dal luogo di destinazione. Le spese rimarranno a carico del Fornitore anche qualora risulti che in realtà i Vizi lamentati non esistevano, mentre rimane ferma l'eventuale responsabilità del Cliente in caso di richiesta infondata di eliminare Vizi; tale responsabilità, tuttavia, ricorrerà solo qualora venga riconosciuta dal Cliente o questi sia incorso in grave negligenza nel non riconoscere l'assenza di vizi.

10.9 Qualora il Fornitore non adempia al proprio obbligo di garanzia di cui ai precedenti alinea entro il termine – che dovrà essere ragionevole- stabilito dal Cliente, questi avrà facoltà di provvedere direttamente o tramite terzi a rischio e spese del Fornitore, senza rinunzia ad alcun diritto o azione. In caso di urgenza di ottenere il bene non Viziato al fine di proprio ciclo produttivo, il Cliente avrà facoltà, previa consultazione con il Fornitore, di procedere, direttamente o tramite terzi, alle riparazioni a spese del Fornitore.

10.10 Il Cliente, fermi ogni diritto ed azione, avrà facoltà di provvedere senza previa consultazione del Fornitore ed a spese di questi, a rimediare, direttamente o tramite terzi, a vizi di minore importanza al fine di prevenire danni sproporzionati o rischi per la sicurezza delle operazioni del Cliente. In tal caso il Cliente dovrà prontamente comunicare al Fornitore le ragioni, il tipo e lo scopo delle misure assunte.

10.11 In caso di inutilizzabilità, per ragioni giuridiche o di fatto-del bene (anche, ad esempio, da parte dell'utilizzatore finale) nel periodo di permanenza dei Vizi di esso e di attuazione del relativo rimedio, il periodo di durata della intera garanzia si prolungherà automaticamente per la durata dell'interruzione dell'uso. Qualora il Fornitore adempia all'obbligo di esecuzione successiva tramite una consegna sostitutiva, un nuovo periodo di durata inizierà a decorrere dall'accettazione di essa.

10.12 Il Fornitore, qualora fornisca beni che richiedano pezzi di ricambio e accessori, sarà tenuto a fornire tali pezzi, accessori e relativi utensili fino alla scadenza del decimo anno successivo alla maturazione del termine di prescrizione dell'obbligo di garanzia del Cliente verso soggetti terzi rispetto al Contratto. Nell'ipotesi che il Fornitore intenda cessare la fornitura all'atto della maturazione della prescrizione, egli dovrà prontamente informare il Cliente della propria intenzione per iscritto e il Cliente avrà il diritto di ottenere un'ultima fornitura.

10.13 Il Fornitore dovrà rispondere senza ingiustificato ritardo alle comunicazioni di Vizi e comunque alle lamentele circa i beni e trasmettere, entro 48 ore dalla ricezione di queste, una presa di posizione iniziale. A richiesta del Cliente, il Fornitore dovrà fornire al Cliente i risultati delle analisi dei Vizi fatte dal Fornitore. Qualora il Fornitore non adempia a tale richiesta entro un termine ragionevole, Il Cliente avrà facoltà di svolgere, direttamente, tramite terzi, una propria analisi a spese del Fornitore.

10.14 Il Fornitore dovrà, senza ingiustificato ritardo e senza bisogno di una richiesta, comunicare al Cliente qualsiasi proposta di modifica dei materiali o metodi usati per la produzione dei beni o delle prestazioni o delle consegne. In ogni caso nessuna modifica potrà essere apportata dal Fornitore senza il preventivo consenso scritto del Cliente. Il Fornitore dovrà comunicare al Cliente senza ingiustificato ritardo qualsiasi rischio, del quale venga a conoscenza, di violazione di norme o diritti -anche altrui- in connessione con la fornitura dei beni e servizi e si opporrà ad ogni pretesa relativa insieme al Cliente e in accordo con questi.

11. RESPONSABILITÀ SUL PRODOTTO

11.1 La ricezione o l'accettazione di beni o servizi, da parte del Cliente, non limiterà o esimerà il Fornitore da alcuna responsabilità, nemmeno a titolo di garanzia e nemmeno qualora il Cliente abbia rilevato il Vizio del bene.

11.2 Qualora un terzo avanzi nei confronti del Cliente pretese collegate, anche in parte o indirettamente, al bene o servizio fornito dal Fornitore, questi dovrà mantenere indenne e manlevato il Cliente da ogni pretesa e conseguenza e dovrà inoltre supportare, a proprie spese, il Cliente nella difesa contro dette pretese. A tale scopo il Fornitore dovrà conservare tutti i registri e documenti relativi ai beni e servizi per almeno 15 anni dalla Consegna e trasmetterli al Cliente a semplice richiesta di questi. In aggiunta il Cliente avrà diritto al risarcimento dei danni tutti provocatigli dal Fornitore, incluse, ad esempio, ragionevoli spese legali come in ogni altro caso di risarcimento danni legato al Contratto. Tale risarcimento includerà anche il costo del richiamo precauzionale di prodotti nel caso, secondo il giudizio discrezionale del Cliente sulla base delle circostanze, questo mezzo sia appropriato alla protezione del cessionario o di terzi. Il Fornitore dovrà rimborsare il Cliente di detto costo anche dopo la scadenza del periodo di garanzia

qualora il Fornitore effettui il richiamo dei prodotti sulla base di un provvedimento di un organo ufficiale o al fine di evitare pericolo per la salute dell'utente o di terzi.

11.3 Il Fornitore dovrà, a propria cura e spese, procurare un polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi connessi alla responsabilità del produttore con massimale adeguato secondo ragionevolezza e comunque non inferiore a euro 5.000.000,00 per ciascun caso di danno; essa dovrà coprire danni non patrimoniali e patrimoniali, inclusi, tra l'altro, perdite finanziarie, lucro cessante ed esborsi (compreso anche quello per l'assicurazione sul costo del richiamo di prodotto) e dovrà fornire al Cliente, a richiesta, la prova di tale assicurazione. Il Fornitore dovrà mantenere detta copertura assicurativa almeno fino alla scadenza del quinto anno successivo alla consegna del bene al Cliente.

12. DIRITTI DI USO, DIRITTI DI TERZI

12.1 a. Qualora il bene o servizio oggetto di Contratto includa software, il Fornitore dovrà, salvo diverso accordo scritto, concedere al Cliente almeno un diritto non esclusivo, trasferibile, illimitato sotto ogni profilo- ad esempio, per durata, contenuto, numero di utenti e di hardware, per area geografica- di utilizzo del software e delle relative documentazioni nonchè dei relativi aggiornamenti e sviluppi, che il Fornitore dovrà fornire senza ulteriore esborso per il Cliente. Il Cliente avrà quindi facoltà di concedere il software in sub licenza, salvaguardando nel processo i diritti d'autore o di brevetto del Fornitore.

b. Il Fornitore dovrà, prima di consegnare il bene o fornire il servizio, verificare la sicurezza del Software, l'assenza di virus, "cavalli di Troia", e simili malware o bugs o fonti di rischio, utilizzando i programmi anti-virus idonei ed usuali al momento della verifica, rientrando anche tali requisiti nell'obbligo di garanzia del Fornitore.

12.2 In ogni caso in cui sia dovuto a chiunque un compenso per l'uso del software, del bene o del servizio, anche se in combinazione con altri, tale compenso sarà ad esclusivo carico del Fornitore.

12.3 Il Fornitore garantisce che beni e servizi forniti sono liberi da diritti di terzi e che la Consegna e l'uso da parte del Cliente, anche in combinazione o interazione con altri beni o servizi, non contrastano con diritti di brevetto o di proprietà industriale o intellettuale né in Italia né all'estero. La garanzia avrà durata fino al venir meno definitivo dei diritti del terzo.

12.4 Qualora il bene o il servizio fornito dal Fornitore contrasti con quanto garantito al precedente alinea, il Fornitore dovrà, a propria cura e spese, far cessare immediatamente il contrasto procurando al Cliente, a propria cura e spese, i diritti a ciò necessari o, qualora ciò sia accettabile per il Cliente sotto il profilo della equivalenza (tecnica, qualitativa, prestazionale, di sicurezza, dei tempi di consegna ecc.), modificando il bene o servizio.

12.5 Indipendentemente dalla cessazione o meno del contrasto regolata all'alinea precedente, il Fornitore dovrà tenere indenne e manlevato il Cliente da qualsiasi pretesa legata a contrasto con diritti di brevetto, di proprietà industriale o intellettuale o altri diritti nonchè da ogni esborso connesso. Questo obbligo del Fornitore verrà meno qualora il Cliente raggiunga un accordo, in ordine a dette pretese, con il terzo senza il consenso del Fornitore o qualora il Fornitore non sia responsabile del contrasto. Il Fornitore dovrà in ogni caso fornire, a propria cura e spese, al Cliente ogni informazione, prova e documento opportuni per la tutela del Cliente rispetto a dette pretese; inoltre, il Fornitore, a richiesta del Cliente, dovrà fare tutto quanto possibile per supportare tale tutela e dovrà inoltre comunicare per iscritto senza ritardo qualsiasi rischio di uno dei contrasti di cui

sopra o qualsiasi pretesa di contrasto dei quali venga a conoscenza e dovrà altresì contestare ogni pretesa insieme al Cliente e d'accordo con questi.

12.6 In ogni caso di contrasto del bene o servizio fornito dal Fornitore con diritti di brevetto o di proprietà industriale o intellettuale o altri diritti di terzi, il Fornitore sarò tenuto al risarcimento dei danni tutti subiti dal Cliente, in via diretta o indiretta ed incluso il lucro cessante.

13. ESPORTAZIONE E DOGANE

13.1 Il Fornitore dovrà osservare e superare tutti i controlli pertinenti all'esportazione/importazione e rispettare tutte le disposizioni doganali al momento dell'esecuzione dell'operazione. L'obbligo ricorre anche qualora il Fornitore acquisti da terzi il bene oggetto del Contratto o usi, per produrre il bene, materiali grezzi acquistati da terzi (inclusi, ad esempio, propri fornitori).

13.2 a. Prima della conclusione del Contratto il Fornitore deve, con congruo preavviso, informare il Cliente di qualsiasi restrizione sull'importazione o esportazione applicabile al bene o servizio oggetto del Contratto medesimo, inclusi, tra l'altro, doveri di ottenere licenze, permessi o altri provvedimenti, divieti di importazione o esportazione secondo ogni applicabile normativa e comunque secondo la legge Italiana, U.E. nonchè del paese di origine del bene o parte o materiale di esso. Allo scopo, Il Fornitore dovrò fornire, tra l'altro, al Cliente le seguenti informazioni:

- individuazione del bene secondo la vigente normativa italiana;
- il numero dei beni secondo gli allegati alle normative U.E. (ad es, Regulation (EC) No 2021/82) sul Dual Use;
- numero di beni paragonabili secondo le applicabili disposizioni sul controllo dell'esportazione, incluse, ad esempio, quelle inerenti embarghi;
- per i beni provenienti dagli USA, il ECCN (Export Control Classification Number);
- il luogo di immissione in commercio del bene e dei suoi componenti, inclusi, tra l'altro, la tecnologia e il software;
- se il bene sia stato o sarà trasportato attraverso il territorio degli U.S.A. prodotto o conservato in tale territorio o prodotto usando tecnologia U.S.A.
- il codice HS del bene,
- la persona, e i suoi recapiti, incaricata di rispondere ad ogni richiesta del Cliente.

b. A semplice richiesta del Cliente il Fornitore dovrà fornire per iscritto al Cliente medesimo ogni ulteriore informazione e dato relativi al bene e suoi componenti nonchè alla relativa commercializzazione e dovrà inoltre informare per iscritto il Cliente senza ritardo di ogni cambiamento di detti dati (anche dopo la consegna di tali beni).

13.3 Qualora il Fornitore non adempia ad uno degli obblighi di cui all'alinea 1 o all'alinea 2 della presente clausola 13 ed il Cliente di conseguenza non possa vendere il bene o incontri difficoltà nella vendita, il Contratto si risolverà di diritto per fatto e colpa del Fornitore che risponderà dei danni subiti, di conseguenza, direttamente ed indirettamente, dal Cliente.

13.4 Qualora il Fornitore non adempia ad uno degli obblighi di cui all'alinea 1 o all'alinea 2 della presente clausola 13 ed il Cliente di conseguenza divenga responsabile nei confronti di un terzo, il Contratto si risolverà di diritto per fatto e colpa del Fornitore che risponderà dei danni di conseguenza, direttamente ed indirettamente, subiti dal Cliente.

13.5 La previsione di cui all'alinea 4 della presente clausola 13 si applicherà anche nel caso il Fornitore non rispetti ciascuno degli obblighi stabiliti dall'alinea n. 1 o dall'alinea n. 2 della medesima clausola ed il Cliente o una persona fisica a questi riconducibile divenga di conseguenza responsabile per una violazione amministrativa o penale.

13.6 Se divenisse impossibile per il Cliente cedere i beni oggetto di Contratto (ordinati o già consegnati o già usati nel processo produttivo) a causa di restrizioni sul commercio con l'estero (ad esempio, embargo o minaccia di esso) sopravvenute all'ordine o alla conclusione del Contratto, il Contratto si risolverà di diritto o il Cliente potrà recedere per giusta causa: in tal caso il Fornitore non avrà diritto al Prezzo o dovrà restituire il Prezzo già ricevuto ed il Cliente avrà diritto al risarcimento dei danni subiti.

14. RESPONSABILITÀ SOCIALE E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Il Fornitore dovrà osservare le normative applicabili sui rapporti con i dipendenti, la protezione dell'ambiente, la sicurezza del lavoro e fare del proprio meglio per ridurre gli effetti a lungo termine della propria attività sugli esseri umani e l'ambiente. A questo scopo il Fornitore dovrà implementare un idoneo sistema aziendale e imprenditoriale (ad esempio, in conformità a ISO 14001) e ulteriormente sviluppare tale sistema, ove possibile. In aggiunta il Fornitore dovrà attenersi ai principi della "Global Compact initiative" dell'ONU.

Detti principi essenzialmente riguardano la protezione dei diritti umani internazionali, il diritto alla contrattazione di lavoro collettiva, l'abolizione del lavoro forzato o obbligatorio nonché infantile e minorile, l'eliminazione della discriminazione nel lavoro, la responsabilità ambientale e la prevenzione della corruzione, come meglio precisato all'indirizzo www.unglobalcompact.org.

15. RISPETTO DELLA NORMATIVA

15.1 Il Fornitore dichiara e garantisce di rispettare, in ogni aspetto e Condotta (anche laddove vi sia connessione con la fornitura dei beni o servizio al Cliente), tutte le norme di ogni sistema legale allo stesso applicabile, incluse, tra l'altro, quelle penali, quelle riguardanti l'antitrust, la sicurezza sociale, gli illeciti amministrativi, i minimi retributivi, il lavoro infantile e minorile, anche in connessione con la fornitura dei beni o servizio al Cliente.

15.2 Il Fornitore dichiara e garantisce di rispettare, in ogni aspetto della propria attività e organizzazione, ogni norma anticorruzione di ogni sistema legale allo stesso applicabile e che non ha donato o dona denaro o altro bene o vantaggio a dipendenti del Cliente o loro famigliari né è coinvolto in tali donazioni. Il fornitore dovrà astenersi anche in futuro da dette donazioni e dal coinvolgimento a qualsiasi titolo in esse.

15.3 Il Fornitore dichiara e garantisce di -e dovrà- osservare le norme italiane tutte relative alla retribuzione minima ed agli altri diritti dei lavoratori.

15.4 Il Fornitore dovrà procurare che i suoi eventuali sub fornitori e fornitori assumano gli obblighi di cui agli alinea n.1, n.2 e n.3 della presente clausola 15 e comunque rispettino tali obblighi.

15.5 Qualora il Fornitore si renda inadempiente alle previsioni di cui agli alinea dal n1 al n. 4 di cui alla presente clausola 15, il Contratto si risolverà di diritto per fatto e colpa del Fornitore, che sarà tenuto al risarcimento dei danni tutti, diretti e indiretti, subiti dal Cliente e dovrà tenere quest'ultimo indenne e manlevato da ogni pretesa di terzi.

16. FORZA MAGGIORE

16.1 In caso di causa di forza maggiore secondo l'alinea 2 della presente clausola 16 il Cliente non sarà tenuto all'adempimento degli obblighi di Contratto (inclusa, ad esempio la ricezione dei beni), per la durata di tale causa e per un ragionevole periodo successivo alla cessazione di essa; questa previsione si applicherà anche qualora l'adempimento del Cliente sia reso difficoltoso, oltre il limite della ragionevolezza, da circostanze non prevedibili e non imputabili al Cliente, quali, ad esempio, misure o ordini ufficiali (legittimi o meno), misure o restrizioni legate ad epidemie (ad esempio, per Covid 19), carenza di energia (inclusa, ad esempio corrente elettrica) o di mezzi di trasporto, caduta delle telecomunicazioni o relative connessioni, interruzioni operative significative.

16.2 Per "**Forza Maggiore"** intendersi ogni evento inusuale o imprevedibile che sia indipendente dalla volontà e controllabilità della parte che ne è attinta, quali, ad esempio, disastri naturali, attacchi terroristici, disordini politici epidemie, misure ufficiali, blocchi marittimi, sabotaggi, embarghi, scioperi, serrate o altre forme di azioni delle imprese.

16.3 Una volta occorsi gli eventi di cui sopra il Cliente dovrà avvisare senza ritardo il Fornitore.

16.4. Il Contratto si risolverà di diritto o il Cliente potrà recedere per giusta causa da esso- se una delle cause di cui alla presente clausola si protragga per oltre due mesi e, a causa di tale ritardo o della causa stessa, il Cliente non abbia più interesse all'esecuzione del Contratto medesimo.

16.5 Alla scadenza del detto periodo di due mesi, il Cliente dovrà, a richiesta del Fornitore, comunicare a questi se intenda esercitare la facoltà di cui sopra o ricevere i beni entro un ragionevole lasso di tempo.

17. ASSICURAZIONE E CONTROLLO QUALITÀ

17.1 Il Fornitore dovrà mantenere in funzione un sistema di gestione della qualità idoneo per scopo e tipo, conforme allo stato dell'arte e della tecnica, certificato (almeno) ISO-9001 e/o, dove applicabile, ISO/TS 16949, nonchè conforme a FSSC 22000, e di tutto ciò il Fornitore dovrà, inoltre, fornire prova al Cliente, su richiesta di questi. Il Fornitore dovrà mantenere documentazione dei regolari controlli di qualità e dovrà tenerli a disposizione del Cliente in qualsiasi momento, previo breve preavviso di questi. Qualora il Cliente lo ritenga necessario, il Fornitore dovrà concludere con il Cliente un accordo specifico su particolari standard qualitativi.

17.2 Qualora la procedura di accettazione del bene richieda un controllo di qualità speciale, il costo del personale, anche del Cliente, di tale procedura sarà a carico del Cliente mentre il costo dei materiali e dell'attrezzatura sarà a carico del Fornitore, salvi diversi accordi scritti.

17.3 Qualora occorra svolgere uno o più ulteriori controlli di qualità a seguito di scoperta di Vizi, i relativi costi di personale, materiali ed attrezzatura, anche sopportati dal Cliente, rimarranno a carico del Fornitore; tale regola si applica anche se il bene o servizio non venga presentato al responsabile della qualità del Cliente alla data stabilita per il controllo di qualità di cui all'alinea 2 della presente clausola.

17.4 Previo accordo con il Fornitore che non potrà rifiutarlo irragionevolmente, il Cliente avrà facoltà di svolgere, a proprie spese (salvo contrario accordo), controlli di qualità presso luoghi nella disponibilità del Fornitore o che il Fornitore utilizzi, anche indirettamente, a qualsiasi titolo.

18. CONFIDENZIALITÀ

18.1 Ogni informazione, dato, documento o altro che una parte riceva dall'altra, direttamente o indirettamente, nell'ambito dell'esecuzione del Contratto o della trattativa, in qualunque mezzo e forma (ad esempio per iscritto, verbalmente, elettronicamente) o comunque ottenuta in questo contesto – incluse ad esempio applicazioni informatiche processi di lavoro e relativi documenti, altro know how- verrà di seguito, anche collettivamente, indicata come "**Informazioni Confidenziali".** Ciascuna parte dovrà utilizzare le Informazioni Confidenziali esclusivamente per l'esecuzione dei propri obblighi da Contratto, trattarle come strettamente confidenziali, proteggerle con appropriate misure di sicurezza e far sì che esse non divengano accessibili per terzi non autorizzati.

18.2 Quanto stabilito al precedente alinea della presente clausola non si applicherà alle informazioni che:

a) al momento in cui vengano fornite all'altra parte siano già di pubblico dominio (cioè siano facilmente accessibili a qualunque terzo) o lo siano divenute in seguito, senza che il pubblico dominio dipenda o sia dipeso da violazione di qualsiasi obbligo o dovere di confidenzialità, inclusi tra l'altro quelli stabiliti dalla presente clausola 18, e da violazione di qualsiasi obbligo di cui al Contratto; o

b) fossero già conosciute dalle parti al momento in cui sono state fornite e ciò sia provato; o

c) debbano venire comunicate da una parte in virtù di un ordine ufficiale o di un dovere inderogabile di legge, a condizione che quella parte abbia avvisato preventivamente della comunicazione l'altra parte in modo da consentirle di procurare diversamente il rispetto dell'ordine o divieto.

18.3 Al momento della cessazione del Contratto per qualsiasi causa, ciascuna parte dovrà restituire all'altra, ordinatamente nonchè nell'originale e in tutte le copie su qualsiasi supporto, tutte le Informazioni Confidenziali comunque generatesi o rilevate in connessione con il Contratto e comunque fornite o ricevute dall'altra parte o da terzi od altrimenti ottenute. Ciascuna parte non potrà trattenere neppure alcuna copia, anche parziale, di dette Informazioni Confidenziali e dovrà cancellare irreversibilmente quelle in formato elettronico dopo averne inviato copia all'altra parte; dovrà inoltre confermare l'avvenuta cancellazione per iscritto a richiesta dell'altra parte.

18.4 a. Ciascuna parte dovrà vincolare per iscritto i propri dipendenti, incaricati e fornitori coinvolti nella trattativa o nell'esecuzione del Contratto a rispettare gli stessi obblighi stabiliti dalla presente clausola 18 anche dopo la cessazione del rapporto tra questi e tale parte nei limiti massimi consentiti dalle normative applicabili. Inoltre ciascuna parte dovrà dare accesso alle Informazioni Confidenziali solo a dipendenti e fornitori che necessitino di tale accesso al fine dell'esecuzione del Contratto. Il Fornitore assume ogni responsabilità relativa a qualsiasi violazione commessa, anche inconsapevolmente, da propri rappresentanti, incaricati, dipendenti, fornitori.

b. Il Fornitore, tra l'altro, dovrà utilizzare i documenti e materiali del Cliente esclusivamente nell'interesse del Cliente medesimo e solo nei limiti consentiti dal

Cliente, non dovrà riprodurli o renderli disponibili a terzi senza il preventivo consenso scritto del Cliente.

18.5 Il Fornitore potrà riferire di intrattenere un rapporto d'affari con il Cliente solo dopo aver ottenuto il relativo permesso del Cliente medesimo. Il Fornitore non può usare qualsiasi logo, segno, marchio, ditta, denominazione sociale del Cliente o comunque nome o segno che comunque individui il Cliente.

18.6 È vietato al Fornitore presentare in fiere o comunque rendere disponibile a terzi qualsiasi bene prodotto o lavorato specificamente per il Cliente.

18.7 Ogni obbligo stabilito dalla presente clausola 18 avrà efficacia fino alla scadenza del decimo anno dalla cessazione dell'ultimo Contratto tra le parti.

19. DIRITTO APPLICABILE, GIURISDIZIONE, LUOGO DI ADEMPIMENTO

19 a. Le Condizioni, il Contratto (incluso anche il Contratto Particolare) e comunque ogni accordo o rapporto tra le parti è regolato dal diritto italiano ad esclusione della convenzione sulla vendita internazionale dei beni delle Nazioni Unite (CISG) del 11 Aprile 1980.

b. Salve norme inderogabili delle normative applicabili, ogni controversia comunque connessa alle Condizioni, al Contratto e comunque ad ogni accordo o rapporto tra le parti sarà di esclusiva giurisdizione e competenza del Tribunale di Parma. Il Cliente avrà facoltà di adire il Giudice della sede del Fornitore o altro Giudice titolare di competenza e giurisdizione secondo la normativa applicabile.

20. FRAZIONABILITA'

Qualora qualsiasi previsione delle Condizioni o del Contratto o di altro accordo tra le parti, così come qualsiasi parte di essa violi una norma di legge o divenga invalida o impossibile da eseguire, la validità delle rimanenti previsioni o accordi non ne sarà inficiata e le parti dovranno sostituire la disposizione invalida o contraria a legge con quella più vicina a ciò che le parti volevano in termini economici nel concludere il Contratto. Tale regola vale anche nel caso emerga una lacuna nel regolamento contrattuale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 1341 c.c. vengono specificamente approvate e sottoscritte le seguenti clausole:

1.1. applicazione automatica delle Condizioni,

1.2.a.esclusione di ogni condizione del Fornitore – forma scritta per deroghe/modifiche della Condizioni,

1.2.b. Prevalenza ed inderogabilità delle Condizioni,

1.3 Contratto Particolare,

1.4. forma scritta per Contratto Particolare,

1.5. forma scritta per oggi patto particolare e comunicazione - relativa prova,

2.2.a. forma scritta dell'ordine,

2.3.a. rinunzia del fornitore a responsabilità precontrattuale del Cliente,

2.3.b. forma necessaria dell'ordine,

2.4. inefficacia dell'ordine erroneo,

2.5. luogo e momento di conclusione del contratto,

2.6.a essenzialità del termine per conferma di ricezione dell'ordine,

2.6.b. essenzialità del termine per obiezioni sull' ordine (Contratto Particolare),

2.7.b. risoluzione di diritto (necessità di modifiche dell'ordine),

3.2. essenzialità di termini di consegna o esecuzione,

3.4. risoluzione di diritto (ritardo di consegna o esecuzione del Fornitore),

3.5.a. penale in caso di ritardo di consegna o esecuzione del Fornitore,

3.5.b. irrilevanza di accettazione di consegna o esecuzione ritardate del Cliente,

3.6.b. diritti del Cliente in caso di consegna o esecuzione anticipata,

3.7. facoltà di modifica dell'oggetto del contratto – applicazione delle clausole relative all'ordine di acquisto,

3.9. penale (consegna o esecuzione del Fornitore difforme dal dovuto),

3.11.a. divieto di cessioni,

4.1. rischio relativo ai beni,

4.3.a. contenuto delle comunicazioni e dei documenti di consegna,

4.3.b. esenzione da responsabilità per ritardi nel processare la consegna o nel pagamento in caso di inadempimento alla clausola 4.3.a.,

4.6. risoluzioni di diritto (inadempimento clausola 4)

5.4. risoluzione di diritto (garanzie).

5.5. durate della garanzia,

6.2. requisiti di efficacia della fattura,

6.3.b. sospensione del pagamento,

6.3.c. documenti e adempimento,

6.3.d. decorrenza del termine di pagamento in caso di consegna anticipata,

6.4. decorrenza del ritardo del pagamento,

6.5.a invalidità/inefficacia di ritenzione o riserva di proprietà,

6.5.b. facoltà di pagamento al solo Fornitore -relativi obblighi del Fornitore,

6.6. limitazioni alla compensazione,

6.7. limitazioni alla ritenzione pattuita,

7.1. recesso del Cliente,

7.2. casi (non esaustivi) di giusta causa di recesso e risoluzione di diritto,

7.5. limitazioni di responsabilità in caso di cessazione del contratto,

7.6. revoca dell'ordine,

8.1.a. divieti di cessioni e successioni,

8.2. pagamento liberatorio al cessionario/successore,

9.1 diritti sulla Proprietà Cliente,

9.3. Utilizzo congiunto della Proprietà Cliente,

10.2 garanzia – avviso scritto del Fornitore,

10.3. decadenza dall'azione di garanzia,

10.5. Comunicazione del vizio,

10.6. verifica a campione,

10.7. scelta tra sostituzione e eliminazione dei difetti ecc.- diritti e azioni ulteriori,

10.8. limiti della responsabilità del Cliente per pretese in tema di Vizi,

10.9. intervento del Cliente sul bene Viziato,

10.10. intervento del cliente sul bene Viziato senza previa consultazione,

10.11. effetti dei Vizi sulla durata della garanzia - prolungamento della garanzia,

10.12. obbligo di fornitura di ricambi e accessori,

10.13 analisi a spese del Fornitore,

10.14. pretese di terzi,

11.1. irrilevanza dell'accettazione di bene Viziato,

11.2. responsabilità per pretese di terzi,

12.1. contenuti della licenza sul software,

13.3. risoluzione di diritto (per mancata informazione, consegna documentazione -materia doganale o import/export- e difficoltà di vendita),

13.4. risoluzione di diritto (inadempimenti ad alinea 13.1. o 13.2 e responsabilità del Cliente verso terzi),

13.5. risoluzione di diritto (mancata informazione, consegna documentazione -materia doganale o import/export- e responsabilità penale o amministrativa del Cliente),

13.6. risoluzione o recesso in caso di esclusione della cedibilità dei beni da parte del Cliente,

15.4. obblighi relativi agli obblighi dei sub fornitori,

15.5. risoluzione di diritto (inadempimento alinea dal 15.1 al 15.4),

16.1. esenzione da adempimento per forza maggiore,

16.2. casi di forza maggiore,

16.4. risoluzione o recesso per prolungamento della causa di forza maggiore,

17.2. costo del personale per controlli non standard,

17.3. costi per controlli in caso di Vizi,

17.4. verifiche presso il Fornitore,

18.3. restituzione delle informazioni,

18.4. obblighi relativi ad obblighi dei dipendenti e collaboratori- limiti di utilizzo di dipendenti e collaboratori - responsabilità per dipendenti e collaboratori;

19.a. diritto delle Condizioni e dei Contratti e rapporti,

19.b. giurisdizione e competenza.